

△△ CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE △△

O R D I N A N Z A N° 33/84

Il Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Monfalcone.

Considerate le particolari condizioni del Porto di Monfalcone

- a ) Porto canale.
- b ) Presenza di una Centrale Termoelettrica nell'ambito portuale.
- c ) Presenza del bacino di allestimento navi della Soc. Fincantieri S.p.a. nell'ambito portuale con barca porta di fronte all'asse di manovra delle navi destinate a Portorosega.

Considerato che tuttoggi non esiste sulla banchina di Portorosega una idonea rete idrica antincendio.

Preso atto di quanto emerso nel corso di una riunione di esperti tenuti presso la Capitaneria di Porto di cui al verbale in data 14 dicembre 1984.

Visti gli artt. 65, 81, 161, 193, 194, 297, 817, del Codice della Navigazione e 59, 83, 84, 85, 385 del relativo Regolamento (parte Marittima).

O R D I N A  
=====

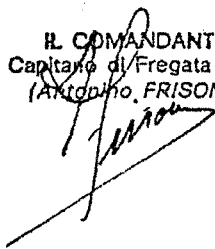
Art. 1 - Sono approvate e rese esecutive con decorrenza immediata le allegate "Norme locali per l'imbarco e lo sbarco delle merci pericolose in colli e per le navi con merci pericolose in transito".

Art. 2 - I contravventori alla presente ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso e più grave reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1199, secondo comma e 1231 del Codice della Navigazione.

MONFALCONE 18 DIC. 1984



IL COMANDANTE  
Capitano di Fregata (CP)  
(Antonio FRISONE)



DELLE MERCI PERICOLOSE IN COLLI  
E PER LE NAVI CON MERCI PERICOLOSE IN TRANSITO

1) - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme hanno vigore nel Circondario Marittimo di Monfalcone e riguardano le navi nazionali o straniere quando effettuano l'imbarco, il trasporto, lo sbarco di merci pericolose in colli.

2) - ENTE TECNICO

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme per l'Ente Tecnico si intende il Registro Italiana Navale - Ispettorato di Trieste.

3) - REGOLAMENTO

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme per Regolamento si intende: "Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli approvato con D.P.R. 09.05.1968 n° 1008 con relative norme particolari e tabelle.

4) - DIVIETI

Nel Porto di Monfalcone sono vietate le operazioni commerciali riguardanti merci pericolose in colli appartenenti alle classi 1, 2, (limitatamente ai gas infiammabili ed esplosivi) e 3;

5) - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO

Chi intende imbarcare nel Porto di Monfalcone merci pericolose in colli appartenenti alle altre classi elencate nel Regolamento, deve presentare domanda in duplice copia di cui una in bollo a questa Capitaneria di Porto, la quale restituirà n° 1 copia completa delle dovute prescrizioni di sicurezza per prosiegua della pratica presso l'Ufficio del Lavoro Portuale.

Sulla domanda devono essere elencate le merci pericolose in colli che si vogliono imbarcare, il nome, stazza e bandiera della nave.

La domanda deve essere completata con le dichiarazioni che seguono, firmate e sottoscritte da Comandante della nave e della Agenzia Marittima cui la nave stessa è appoggiata.

a) - "Il sottoscritto Comandante della nave \_\_\_\_\_ dichiara quanto segue:

- 1) di essere a conoscenza del tipo di merce che deve essere imbarcata.
- 2) che l'operazione di imbarco si svolgerà sotto la mia sorveglianza e direzione o di quella di un Ufficiale da me appositamente delegato.
- 3) che l'operazione stessa sarà effettuata con l'osservanza delle norme previste dal D.P.R. 1008 del 09.05.1968 che ne approva il Regolamento per l'imbarco delle merci pericolose in colli, nonché di quelle contenute nei Decreti Ministeriali particolari emanati in base all'art. 4 del suddetto Decreto Presidenziale.

b) - "La sottoscritta Agenzia Marittima \_\_\_\_\_ presso la quale è appoggiata la nave sopracitata è a conoscenza che sulla stessa verranno imbarcate le merci pericolose sopradescritte e chiede pertanto l'intervento del funzionario del R.I.Na. a bordo onde accertare l'idoneità della nave al trasporto delle merci pericolose di cui trattasi." (qualora la nave non sia già abilitata)

La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dal fabbricante delle merci pericolose nella quale la merci devono essere indicate con il loro preciso nome tecnico, formula chimica e classificazione nonché da una scheda contenente le prescrizioni da osservarsi durante la manipolazione rilasciata dalla ditta.

Dalla dichiarazione deve risultare che le merci sono imballate, cotrassegnate ed etichettate secondo le norme del Regolamento e si trovano nelle condizioni richieste per il trasporto.

Nel caso di sostanze chimiche dovrà essere presentata all'ULP idonea certificazione rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria.

Le merci pericolose dovranno essere immesse nell'ambito portuale solo quando la nave ha ottenuto l'autorizzazione all'imbarco dall'Autorità Marittima. Appena ultimata la caricazione la nave dovrà lasciare il porto.

#### 6) - AUTORIZZAZIONE ALLO SBARCO

Il Comandante della nave in arrivo, sulla quale siano imbarcate merci pericolose deve indicare nella nota di informazioni prevista dall'art. 179 del Codice della Navigazione, anche le condizioni della stiva che contiene le merci suddette.

Le navi che trasportano merci pericolose devono essere in possesso di un manifesto speciale nel quale sono indicate, specificando la classe di appartenenza, le merci pericolose e la loro collocazione a bordo. In luogo del predetto documento è ammesso un piano di caricazione particolareggiato contenente le indicazioni di cui sopra.

L'autorizzazione allo sbarco delle merci pericolose sarà concessa da quest'Autorità Marittima, a seguito di domanda degli interessati con le stesse procedure previste per l'imbarco e previa osservanza delle modalità stabilite di volta in volta.

Le merci pericolose in arrivo dovranno essere sbarcate per prime dalla nave ed i mezzi rotabili che le ricevono (autotreni, vagoni) dovranno uscire immediatamente dall'ambito portuale.

#### 7) - ZONE OPERATIVE

Le navi <sup>che</sup> devono imbarcare e/o sbarcare rilevanti quantitativi di merci (più di 10 tonnellate) delle classi 4.2, 4.3 e 5.2, non potranno ormeggiare alle zone 1, 2, 3 e 4.

#### 8) - NAVI CON MERCI PERICOLOSE IN TRANSITO

a) le navi che trasportano merci pericolose in transito, per ottenere l'autorizzazione all'ormeggio, devono segnalarne quantità e qualità all'Autorità Marittima, fornendo quindi piano di carico all'arrivo e piano di stivaggio delle merci da imbarcare.

b) le navi che hanno a bordo rilevanti quantità di merci delle classi 2 e 3 sistemate in coperta o in stive comunque interessate all'imbarco e/o sbarco di altre merci non potranno ormeggiare alle zone 1, 2, 3 e 4. Per navi che hanno a bordo merci delle classi 4.2 - 4.3 e 5.2, l'eventuale accosto alle predette verrà valutato di volta in volta dall'Autorità Marittima.

c) le navi che hanno a bordo merci pericolose della classe 1, sotto classi A, B e C non sono di massima, autorizzate ad entrare in porto.

#### 9) - ACCERTAMENTI DI SICUREZZA

Quando la nave sulla quale si intendono imbarcare merci pericolose non è in possesso dell'apposito certificato, questa Capitaneria dispone che a bordo della stessa sia compiuta una visita occasionale da parte dell'Ente Tecnico, tendente ad accertare la sua idoneità per quel viaggio (viaggio occasionale). Tale visita concerne in particolare:

- controllo della certificazione di classe;
- controllo dei locali destinati allo stivaggio delle merci pericolose (art. 14 del Regolamento)

- tubi di vapore (articolo 15 Regolamento);
- controllo degli impianti elettrici che attraversano i predetti locali (articolo 17 Regolamento);
- ventilazione dei locali medesimi (art.li 18 e 19 Regolamento);
- efficienza parafulmini, reti parascintille e reti tagliafiamma (articolo 20 Regolamento).

10) - MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO

Oltre agli impianti ed i mezzi antincendio previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione le navi devono essere dotate degli impianti e dei mezzi antincendio prescritti dalle norme particolari o nella tabella di ciascun prodotto.

11) - MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le navi devono essere dotate dei mezzi di protezione individuale prescritti dalle norme particolari o dalle tabelle.

12) - REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

La rispondenza dell'imballaggio utilizzato per il trasporto delle merci pericolose ai requisiti prescritti dall'art. 23 del Regolamento, dalle norme particolari e dalle disposizioni delle tabelle, deve essere attestata dal caricatore nella dichiarazione di cui al paragrafo 5).

13) - VIGILANZA ANTINCENDIO

Le operazioni commerciali riguardanti le merci pericolose per le quali norme particolari prevedono il divieto di fumare e usare fiamma libera, nei locali o nelle zone ove siano depositate, comportano una vigilanza continua che dovrà essere assicurata dal Comando della nave con proprio personale a ciò incaricato, dal momento in cui la prima merce viene imbarcata fino alla partenza della nave.